CAMERA DEI DEPUTATI N. 3157-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MORO)

alla Presidenza il 30 agosto 1957

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956

Presentata alla Presidenza il 23 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ampia relazione del Governo illustra chiaramente la Convenzione firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 sull'equivalenza dei periodi di studi universitari degli Stati firmatari: è, quindi, superfluo ripeterne le argomentazioni che sono state pienamente accettate dalla II Commissione.

L'auspicata estensione del beneficio a studenti di altre discipline oltre che a quelli di lingue vive, è contemplato espressamente dall'articolo 3 della Convenzione.

Le comunicazioni che gli Stati contraenti dovranno fare annualmente al Segretario generale del Consiglio d'Europa assicureranno un efficace controllo sulle esecuzioni degli Accordi ed una concreta azione determinante per gli sviluppi desiderati e previsti.

La II Commissione raccomanda perciò alla Camera l'approvazione del disegno di legge in materia.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 9 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.